

Legge regionale 24 luglio 1982 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007

Programmazione, progettazione e finanziamento in materia di lavori pubblici ed urbanistica.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1 Derogata la disciplina della legge da art. 2, primo comma, L. R. 47/1984
- 2 Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
- 3 Partizione di cui fa parte l'art. 3, abrogata da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
- 4 Partizione di cui fa parte l'art. 8, abrogata da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
- 5 Partizione di cui fa parte l'art. 25, abrogata da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
- 6 Partizione di cui fa parte l'art. 29, abrogata da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
- 7 Partizione di cui fa parte l'art. 35, abrogata da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
- 8 Partizione di cui fa parte l'art. 40, abrogata da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .

CAPO I

Disposizioni programmatiche e preliminari

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 7/1981 nel testo modificato da art. 11, L. R. 27/1985

2 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

CAPO II

Progettazione di opere pubbliche

Art. 3

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 52, terzo comma, L. R. 70/1983

2 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

CAPO III

Concessione di finanziamenti regionali

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, secondo comma, L. R. 7/1981 nel testo modificato da art. 11, L. R. 27/1985

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, secondo comma, L. R. 7/1981 nel testo modificato da art. 11, L. R. 27/1985

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 11

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 9/1983

2 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 12

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 23, primo comma, L. R. 25/1985

2 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 15

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 16

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 17

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 18

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

CAPO IV

Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza

Art. 19

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 20

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Primo comma interpretato da art. 42, primo comma, L. R. 46/1986

2 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 21

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 22

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 23

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 24

In via di interpretazione autentica dell' articolo 17 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, si intende che le disposizioni del predetto articolo si applicano ai soli interventi da realizzarsi con progetti approvati nei modi previsti dall' articolo 14 della legge, e non anche a quella da realizzarsi in esecuzione di progetti divenuti già esecutivi prima dell' entrata in vigore della medesima legge regionale, ancorché prevedenti l' acquisizione delle aree in piena proprietà, per i quali continuano ad applicarsi in materia di espropriazioni le disposizioni normative antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15.

Le opere relative alla costruzione di impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone previste nei progetti approvati antecedentemente all' entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, riacquistano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblica utilità nonché l' urgenza ed indifferibilità dei lavori, e gli adempimenti e gli atti posti in essere ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, mantengono efficacia ai fini della prosecuzione del procedimento espropriativo. Le procedure rivolte all' acquisizione della piena proprietà delle aree interessate dai predetti impianti a fune dovranno essere concluse entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga di ulteriori 12 mesi che potrà essere concessa dall' organo di cui al precedente articolo 19.

CAPO V

Opere di competenza della Regione

Art. 25

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 26

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 27

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 28

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

CAPO VI

Organi regionali e loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici ed urbanistica

Art. 29

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al nono comma da art. 18, primo comma, L. R. 22/1985

2 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986 , fermo restando il regime transitorio previsto dall' articolo 49 della medesima legge.

Art. 30

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 18, secondo comma, L. R. 22/1985

2 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986 , fermo restando il regime transitorio previsto dall' articolo 49 della medesima legge.

Art. 31

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 32

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 33

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 34

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 51/1977 nel testo modificato da art. 9, L. R. 42/1984

2 Settimo comma abrogato da art. 30, primo comma, L. R. 19/1985

3 Ottavo comma abrogato da art. 30, primo comma, L. R. 19/1985

4 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

CAPO VII

Collaudi di opere pubbliche o di interesse pubblico

Art. 35

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 36

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 142, primo comma, L. R. 75/1982

2 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 37

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 38

(ABROGATO)

(1)(5)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, secondo comma, L. R. 9/1983

2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 18, terzo comma, L. R. 22/1985

3 Parole aggiunte al terzo comma da art. 18, terzo comma, L. R. 22/1985

4 Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 18, quarto comma, L. R. 22/1985

5 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

Art. 39

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986

CAPO VIII

Disposizioni urbanistiche

Art. 40

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .

Art. 41

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 29/1988, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 8, L. R. 36/1989

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 135, comma 1, L. R. 52/1991

3 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .

Art. 42

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 29/1988, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 8, L. R. 36/1989

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 135, comma 1, L. R. 52/1991

3 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .

Art. 43

(ABROGATO)

(2)(4)(5)(6)

Note:

1 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 77, primo comma, L. R. 75/1982

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 11/1983

3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 6, comma 1, L. R. 24/1988

4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 29/1988, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 8, L. R. 36/1989

5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 135, comma 1, L. R. 52/1991

6 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .

Art. 44

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .

Art. 45

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .

Art. 46

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .

CAPO IX

Norme transitorie, finali e finanziarie

Art. 47

Le funzioni di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, nei riguardi dei Consorzi idraulici per le opere idrauliche di cui all' articolo 5, n. 14, dello Statuto regionale, delle frazioni con patrimonio separato e degli altri locali agrari sono esercitate dal Comitato competente all' esame degli atti del Comune nel cui territorio gli organismi qui considerati hanno sede.

Art. 48

Aggiornamento limiti di spesa

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, assunta su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, possono venire aggiornati, in dipendenza delle variazioni dell' indice del costo della vita secondo le

rilevazioni dell' ISTAT, gli importi considerati come limiti di competenza degli organi tecnici indicati dalla presente legge.

Art. 49

Le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14 concernenti la concessione e l' erogazione del finanziamento nonché l' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori si applicano anche ai procedimenti in corso.

Art. 50

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Art. 51

Sono abrogati la legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, il Capo II della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29, e l' articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.

Art. 52

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 53

Per le finalità di cui al precedente articolo 5, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 9 -

Categoria III - il capitolo 3056 con la denominazione << Spese per il Centro di documentazione per i problemi dei lavori pubblici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascun esercizio.

All' onere complessivo di lire 450 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 3056 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 54

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.